

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XII - N. 2

1980

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 410 - 00193 ROMA

NUM. 2

DECEMBRI 1980

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutiones

- I. Ad participes IV Conventus Internationalis de Iure Canonico Friburgi
in Helvetia celebrati 203
- II. Ad Patres Synodales in Sacello Sixtino ad concludendum V Coetum
Generalem Synodi Episcoporum 208

EX ACTIS SYNODI EPISCOPORUM

- I. Relatio de opera Signaturae Apostolicae in causis matrimonialibus
pro tuenda familia 215
- II. Relatio Pontificiae Commissionis CIC recognoscendo:
1. De labore a Commissione peracto et peragendo 220
2. De iure Familiae in Schemate CIC 225

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei

- Responsa ad proposita dubia 234
- Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis*
Responsa ad proposita dubia 235

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis Schematibus canonum

- I. Coetus studiorum « De Populo Dei » 236
- II. Coetus studiorum « De Locis et de Temporibus sacris deque Cultu
divino » 319
- III. Coetus studiorum « De bonis Ecclesiae temporalibus » 388

DOCUMENTA

- I. De Indicibus operis Acta Synodalia S. Concilii Oecumenici Vaticani II . 436
- II. Disceptatio circa Relationem in Synodo Episcoporum habitam de opera
Signaturae Apostolicae 438
- III. Disceptatio circa Relationem in Synodo Episcoporum habitam de opera
Recognitionis Codicis Iuris Canonici 451
- IV. Certaminis Vaticani celebratio 456
- NOTITIAE 459

Acta Commissionis

I

COETUS STUDIORUM « DE POPULO DEI » EXAMEN ANIMADVERSIONUM EXHIBITARUM EX PROCESSU VERBALI LINGUA ITALICA CONFECTO

V SESSIONE

Dal 12 al 16 febbraio 1980 ha avuto luogo, nella sede di questa Pontificia Commissione, la V Sessione del gruppo di studio costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Populo Dei ».


Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Pontificia Commissione e S.E. Mons. Rosalio Castillo Lara, Segretario. È Relatore il Rev.mo Mons. Guglielmo Onclin, Segretario aggiunto. Gli attuari sono i Rev.di D. Giuliano Herranz e Mons. Nicola Pavoni, Aiutanti di studio della medesima Commissione. Sono inoltre presenti: S.E. Mons. G.M. van Zuylen, Vescovo di Liegi, ed i Rev.mi K. Mörsdorf, A. del Portillo, V. Bavdaz, E. Eid, W. Aymans ed il Prof. P. Gismondi.

Seduta del 12 febbraio 1980

Prosegue l'esame dei canoni « De Curia Romana », iniziatosi nell'ultima seduta della Sessione precedente.

Can. 176 bis

Testo del canone: « Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet ».



Secondo il parere di Mons. Segretario e di altri, questo testo dovrebbe essere opportunamente adattato alla nuova ristrutturazione della Curia. Infatti, oggi ci sono nuovi uffici, Segretariati, Commissioni, ecc. che per sé non possono sic et simpliciter agire « nomine S. Sedis »: per poterlo fare, si dovrebbe richiedere che avessero almeno la « potestas executiva ». Nel Codice precedente, al can. 7, si parlava infatti solamente di « Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet ».

Secondo un Consultore nel can. 7 non si propone alcuna decisione o norma, ma solamente una « regula loquendi ». Non si parla di quale tipo di potestà abbiano le varie Congregazioni, Tribunali o Uffici.

Mons. Segretario propone di lasciare il canone com'è, per ora, e sentire eventualmente la Segreteria di Stato, per sapere esattamente quali sono gli Uffici che possono « explere negotia nomine Sanctae Sedis ».

Concordano tutti.

CAPUT V

DE ROMANI PONTIFICIS LEGATIS

Can. 177

Testo del canone: « Romano Pontifici ius est nativum et independens ad societates politicas civiliaque gubernia atque ad Ecclesias in certa natione aut ditione ecclesiastica sitas Legatos suos mittendi, sicut et eos nominandi, transferendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internationalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum de quibus supra apud societates politicas constitutorum ».

Mons. Segretario propone che il testo rimanga com'è e fa le seguenti osservazioni:

a) deve rimanere l'espressione « ius nativum » perché la nomina e la missione dei Legati dipendono dalla stessa natura della Chiesa che è autonoma e indipendente dalla società civile;

b) per quanto riguarda la disposizione del testo, si domanda se è bene mettere per primo « ad Ecclesias in certa natione ... », e poi « ad societates politicas ».

Secondo un Consultore l'inversione di ordine metterebbe più in risalto il carattere religioso e non solo politico dei Legati, e sarebbe più d'accordo con lo spirito e la lettera del M.P. « Sollicitudo omnium Ecclesiarum ».

Il testo, però, viene approvato con i seguenti soli emendamenti:

- 1) sopprimere « civilia gubernia » (2^a riga), perché i Legati sono mandati alle società civili, non ai governi;
- 2) sopprimere « de quibus supra », perché sono parole non necessarie.

Can. 178

Testo del canone: « § 1. Nomine Legatorum Romani Pontificis, in canonibus qui sequuntur, appellantur viri ecclesiastici quibus Romanus Pontifex officium committit suam stabili modo gerendi personam, in variis terrarum orbis nationibus societatibusque politicis aut certis ditionibus ecclesiasticis.

§ 2. Personam Sanctae Sedis item gerunt membra illa Pontificiae Legationis quae, sive desit sive ad tempus absit Legationis praepositus, eiusdem vices supplent tum erga Ecclesias in ditione ecclesiastica sitas, tum erga societatis politicae gubernium, appellanturque "Curam Agentes ad negotia ad interim" ».

Al § 1

Viene posta la questione se i Legati possono essere laici, ma sia Mons. Segretario che due Consultori sostengono che nella prassi della Chiesa i Legati sono chierici.

Il Relatore pone la questione degli Osservatori che possono essere laici, ma viene fatto notare che di questi se ne parla nel can. 179.

Viene, comunque, accettato da tutti che si dica « clerici » al posto di « viri ecclesiastici », tanto più che non compete a questa Commissione mutare una norma del genere, che dipende in modo particolare dalla esclusiva volontà del Romano Pontefice.

Mons. Segretario, per conformare il testo al canone anteriore, propone di sopprimere « terrarum orbis nationibus », perché è sufficiente dire « societatibus politicis ».

Concordano tutti.

Un Consultore è contrario all'espressione « stabili modo », perché l'ufficio del Legato non ha un carattere stabile.

Risponde Mons. Segretario che l'espressione è posta per notare la differenza della figura del Legato da altri rappresentanti che sono mandati provvisoriamente.

Al § 2

Mons. Segretario nota che il testo dipende dal M.P. « Sollicitudo omnium Ecclesiarum », ma alcune espressioni dovrebbero essere adattate alle esigenze del Codice. Per es.: non è esatta l'espressione « membra illa Pontificiae Legationis », perché a volte la legazione viene retta da altri, pertanto ne propone la soppressione.

Un Consultore è del parere contrario, perché per facilitare i rapporti con le varie nazioni è bene che persista una continuità di linea politica e di persona nei membri della Legazione.

Un altro Consultore propone di sopprimere la parola « gubernium » e dire solamente « società politica ».

Un terzo Consultore propone di sopprimere le parole « tum erga Ecclesias in ditione ecclesiastica sitas, tum erga societatis politicae gubernium », perché qui non sono necessarie.

Si viene alla votazione:

a) Sopprimere le parole « membra illa Pontificiae Legationis » e porre « qui » al posto di « quae ». Concordano tutti.

b) Sopprimere l'espressione: « tum erga Ecclesias in ditione ecclesiastica sitas, tum erga societatis politicae gubernium ».

Favorevoli 4, contrari 3.

Can. 179

Testo del canone: « Personam gerunt Sanctae Sedis ii quoque ecclesiastici et laici, sive ut singuli sive ut praepositi alicuius Delegationis, in Pontificiam Missionem deputantur apud Consilia Internationalia, aut apud Conferentias et Congressus; qui vocantur Delegati aut Observatores, prout Sancta Sedes inter membra Consiliorum Internationalium recensetur aut non, et partem habet in aliqua Conferentia cum aut sine iure suffragii; iisdem non applicantur praescripta canonum qui sub hoc titulo habentur ».

Il testo viene approvato con i seguenti emendamenti:

- 1) « clerici » al posto di « ecclesiastici », per la ragione già detta;
- 2) « in hoc capite » al posto di « sub hoc titulo ».

Can. 180

Testo del canone: « Qui modo stabili Legatione funguntur apud Ecclesias in certa natione aut ditione ecclesiastica sitas tantum, vocantur

Delegati Apostolici; qui Legationem modo stabili exercent insimul apud societates politicas civiliaque gubernia, nuncupantur Nuntii vel Pro Nuntii, prouti iure gaudent partes agendi Decani in Publicorum Legatorum coetu aut hoc iure carent ».

Il testo viene approvato con il seguente emendamento: sopprimere « civiliaque gubernia » per le ragioni già dette.

Can. 181

Testo del canone: « § 1. Firmo praescripto can. 182, Nuntii et Pro Nuntii in natione societateve politica apud quam Legationem suam exercent munus est:

1) promovere et fovere necessitudines Apostolicam Sedem inter et gubernium eiusdem nationis societatisve politicae;

2) quaestiones pertractare quae ad relationes Ecclesiam inter et societatem politicam pertinent; et peculiari modo tractare de concordatis, de stipulationibus quae « modus vivendi » appellantur aliisque huiusmodi conventionibus quae negotia respiciunt ad relationes Ecclesiam inter et societatem politicam spectantia.

§ 2. In negotiis de quibus in § 1 expediendis, prout rerum adiuncta id suadeant, Legatus Pontificius sententiam et consilium Episcoporum nationis aut ditionis ecclesiasticae exquirat, eosque de negotiorum cursu certiores faciat ».

Viene proposta la seguente osservazione generale fatta da alcuni Organi consultivi:

« L'attuale redazione non piace, perché, contro la mente e la lettera del M.P. "Sollicitudo omnium Ecclesiarum", i Legati del Papa vengono presentati in primo luogo come rappresentanti presso i governi degli Stati, e solo secondariamente come rappresentanti del Papa presso le Chiese particolari, mentre è ben altra l'impostazione del predetto Motu Proprio ».

Un Consultore è contrario, perché in questo canone si sottolinea il compito specifico di ordine diplomatico del Nunzio e del Pro-Nunzio.

Mons. Segretario osserva che i Delegati Apostolici non hanno questo carattere diplomatico di rappresentanti della Santa Sede presso un governo, mentre è comune a tutti i Legati Pontifici (Nunzi, Pro-Nunzi e Delegati Apostolici), la loro funzione primaria di rappresentanti del Papa presso le Chiese particolari della rispettiva circoscrizione eccle-

siastica. Per questo si dice nel M.P. « Sollicitudo omnium Ecclesiarum »: « Praecipuum ac proprium munus Pontificis Legati est ... ».

Anche un altro Consultore preferisce che si inverta l'ordine (prima cioè, il can. 182 e poi il can. 181), proprio per definire meglio, in senso religioso, la missione del Legato Pontificio.

Un terzo Consultore preferisce invece l'attuale ordine dei due canoni, tenendo anche conto che nel can. 177 prima si parla di società civili e poi delle Chiese locali.

Si vota su questo punto e piace alla maggioranza (4 contro 3) che rimanga l'ordine attuale.

Il testo viene perciò approvato con i soli seguenti emendamenti:

— Al § 1: sopprimere « firmo praescripto can. 182 » e « natione » (1^a riga) e dire « in societate politica », sopprimendo « ve » (2^a riga); sopprimere al n. 1 « nationis » e « ve » e dire « eiusdem societatis politicae ».

Can. 182

Testo del canone: « Ad munus ordinarium tum Nuntii vel Pro Nuntii tum Delegati Apostolici pertinet:

1) operam dare ut tueatur quae ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis pertinent missionem utque firmiora efficacioraque in dies reddantur unitatis vincula, quae eandem Apostolicam Sedem inter et Ecclesias in natione aut ditone ecclesiastica sitas intercedunt;

2) cognoscere condiciones in quibus versantur Ecclesiae ad quas missus est atque, sollicitudinis Summi Pontificis interpres, integrum quidem relinquens Episcoporum dioecesanorum potestatis regiminis exercitium, eorundem Episcoporum in bonum earum Ecclesiarum operam sustentare et fovere;

3) crebras fovere relationes cum Episcoporum Conferentia regionis ecclesiasticae, eidem omnimodam operam praebens;

4) operam conferre ut promoveantur res quae ad pacem, ad progressum et consociatam populorum operam spectant;

5) iuxta mandata et instructiones sibi data, atque collatis consiliis cum Episcopis locorum, in quibus munere suo fungitur, in regionibus quidem orientalibus praesertim cum Patriarchis, opportuna fovere commercia Ecclesiam Catholicam inter et alias christianas communitates, immo et religiones non christianas;

6) exercere facultates et explere mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committuntur ».

Mons. Segretario domanda se non sia il caso di aggiungere un riferimento all'intervento del Nunzio nella nomina dei Vescovi in base anche a quanto si dice nel M.P. « Sollicitudo », n. VI, ed a quanto suggeriscono alcuni Organi consultivi.

Un Consultore preferisce, anche per motivi prudenziali, di non fare cenno all'intervento del Nunzio per la nomina dei Vescovi.

Il Relatore teme che attuando un tale suggerimento, vengano smi-nuite le competenze delle Conferenze Episcopali in materia: meglio par-larne, eventualmente, nella parte che riguarda la nomina dei Vescovi.

Mons. Segretario non considera positivo attribuire troppe compe-tenze alle Conferenze Episcopali ed è del parere che si debba sottoli-neare l'incombenza del Nunzio a istruire il processo per la nomina dei Vescovi.

Un altro Consultore fa notare che in questo canone si parla del « munus ordinarium », mentre considera la nomina dei Vescovi un fatto di particolare importanza e se ne deve parlare in altra parte.

Concorda anche un terzo Consultore, mentre un quarto preferisce che se ne parli in questo canone, come un compito ordinario del Nunzio.

Si fa ancora una breve discussione in merito, ed infine il testo viene approvato da tutti con i seguenti emendamenti:

— N. 3: sopprimere « eidem omnimodam operam praebens »;

— N. 3 bis, nuovo: « ad nominationem Episcoporum quod attinet processum informativum instruere »;

— N. 5: sopprimere « in regionibus quidem orientalibus praeser-tim cum Patriarchis ».

Can. 183

Testo del canone: « Ut Legatus officium suum aptius perficere valeat atque attenta peculiari sui muneris indole:

1) Sedes Legationis Pontificiae a potestate regiminis Ordinarii loci exempta est;

2) Legatus Pontificius in Sacello suae Sedis potest facultates proprias exercere ibique actus divini cultus et sacras caeremonias peragere, semper tamen congruenter cum normis in territorio vigentibus et, ubi expediat, certiore facta auctoritate ecclesiastica cuius intersit;

3) Legato Pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri possit, locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis intra fine suae Legationis populo benedicere et officia divina, etiam in pontificalibus, peragere ».

Mons. Segretario propone di iniziare il canone con le parole: « Atenta peculiari Legati muneris indole » e sopprimere « Ut legatus ... », perché quanto si dice nei nn. 2 e 3 non conviene con la frase iniziale del canone, come è stato fatto notare da un Organo consultivo.

Concordano tutti.

Viene posta la questione dell'esenzione della sede della Legazione (n. 1) e degli atti liturgici che possono essere celebrati nella cappella di tale sede (n. 2).

Un Consultore sostiene che il Nunzio certamente non è competente ad amministrare — senza la previa licenza della competente Autorità ecclesiastica territoriale — i Sacramenti del Battesimo, Cresima e Matrimonio.

Mons. Segretario fa notare, riguardo alla qualifica di « esente », attribuita alla sede della Legazione che in nessuna parte del Codice si parla di luoghi esenti, eccetto di quando si tratta del Seminario riguardo alla parrocchia; e ciò con determinate sfumature, ma l'esenzione che riguarda la Legazione è stata presa dal M.P. « Sollicitudo », dove viene formulata in modo assoluto. Comunque il n. 1 viene accettato da tutti, provvisoriamente, con l'aggiunta « nisi agatur de matrimoniis celebrandis », mentre Mons. Segretario prega un Consultore di domandare alla Segreteria di Stato quale sia l'esatto contenuto che si vorrebbe dare a tale esenzione, e concretamente se essa riguarda o meno la celebrazione dei matrimoni.

Il Consultore che ha suggerito l'aggiunta al n. 1, specifica che l'esenzione non si può estendere alla ordinaria « cura animarum », che rimane sempre sotto la giurisdizione dell'Ordinario locale.

Viene proposta la soppressione del n. 2, perché superfluo, tanto più che viene aggiunta al n. 1 la norma restrittiva che riguarda la materia matrimoniale, mentre per il resto è tutto contenuto nella frase del n. 1 « exempta est ».

Concordano tutti.

— N. 3: viene approvato con i seguenti emendamenti: sopprimere la frase « populo benedicere et officia divina » e dire al suo posto « liturgicas celebrationes ».

Can. 184

Testo del canone: « Pontificii Legati munus non expirat vacante Sede Apostolica, nisi aliud in Litteris pontificiis statuatur; cessat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata ».

Il testo viene approvato da tutti.

Mons. Segretario considera inutile l'accenno alla norma del 75° anno di età proposta per la « cessatio a munere », come proposto da un Organo consultivo. L'ufficio, infatti, del Legato è « ad nutum Sanctae Sedis » e può essere revocato in qualsiasi momento.

Seduta del 13 febbraio 1980**TITULUS II****DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS
DEQUE EARUM COETIBUS**

Mons. Segretario propone la questione della sistemazione del Titolo II. Nello Schema prima si tratta dei ceti e poi delle Chiese particolari e dei Vescovi, mentre alcuni propongono di invertire l'ordine e cioè di parlare prima delle Chiese particolari e poi dei ceti. La ragione della sistematica proposta dallo Schema è di ordine discendente, cioè prima si parla del Romano Pontefice, del Concilio Ecumenico ecc., fino alla Chiesa particolare.

Nella sistematica alternativa si tiene conto, invece, dei due cardini essenziali della gerarchia: il Romano Pontefice e i Vescovi. Per questo viene proposto di parlare dapprima dei Vescovi e delle Chiese particolari, poi dei ceti in ordine ascendente e poi degli organi discendenti come il Sinodo e la Curia diocesana.

Un Consultore sostiene che la sistematica proposta dal CIC non è teologicamente corretta. Infatti nel Titolo VII si parla « De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes » ed oltre al Romano Pontefice, al Concilio Ecumenico, ecc., si enumerano vari organi intermedi che non tutti possono definirsi partecipi « iure » della suprema potestà; poi nel titolo VIII si parla dei Vescovi, che certamente non partecipano, *uti singuli*, della suprema potestà, ma hanno una potestà propria iure divino.

Il Relatore nega che le Conferenze Episcopali partecipino *ipso*

iure della suprema potestà, o che possano essere considerate come organi collegiali della medesima; di ciò bisogna tener conto nella sistematica dello Schema.

Mons. Segretario concorda ed afferma che si può però dire che il contenuto e i limiti della potestà delle Conferenze Episcopali viene non dai Vescovi stessi, ma dalla Suprema Potestà per via di delegazione. Infatti nessuno, eccetto il Romano Pontefice e il Collegio Episcopale, può limitare la potestà del Vescovo diocesano.

L'esistenza poi di organi intermedi ha un suo specifico fondamento e nell'Autorità suprema della Chiesa e nell'autorità del Vescovo.

Un Consultore preferisce che l'ordine sia invertito e cioè che prima si parli delle Chiese particolari e dei Vescovi e poi dei ceti.

Un altro Consultore pensa che la sistematica attuale potrebbe essere accolta tranne l'Art. III del Tit. II, Cap. I, perché i Metropoliti ed i Primate non sono organi collegiali di governo, mentre sì lo sono i Concili particolari (Art. I) e le Conferenze Episcopali (Art. II).

Un terzo Consultore sostiene il suggerimento di una Conferenza Episcopale che propone di non comprendere sotto un solo titolo (il titolo II attuale) sia i ceti di Chiese particolari, sia gli organi intermedi di governo, sia le Chiese particolari. Meglio distinguere il « De Ecclesiae constitutione hierarchica » in tre titoli: uno per la Suprema potestà, un altro per gli organi intermedi di governo ed un terzo per le Chiese particolari e per i Vescovi. Pertanto il Titolo II dovrebbe avere la seguente iscrizione « De Ecclesiae latinae regionibus necnon provinciis deque earum organis hierarchicis ». In questo Titolo si dovrebbe parlare solamente « de instantiis intermediis » tra la Chiesa universale e le Chiese particolari. Il motivo è di evitare che si pensi che questi organi intermedi partecipino alla Suprema potestà ed evitare anche di presentare questi ceti come una semplice espressione delle Chiese particolari.

Un quarto Consultore preferisce l'ordine discendente, come si trova nello Schema.

Un quinto Consultore preferisce che il Titolo II inizi con il capitolo delle Chiese particolari e dei Vescovi e poi si parli del resto: province ecclesiastiche, ecc. Così il Cap. II diventerebbe Cap. I e viceversa.

Il Relatore afferma che se prima si parla della Chiesa particolare, bisogna anche parlare degli organi diocesani e propone questo schema:

- 1) De Ecclesiis particularibus;
- 2) De coetibus Ecclesiarum particularium;
- 3) De divisione interna Ecclesiae particularis.

Mons. Segretario propone di rimandare la questione della sistematica e sintetizza così le tre posizioni che sono emerse dalla discussione:

1) mantenere la sistematica dello schema attuale, cambiare eventualmente di luogo i canoni riguardanti i Metropoliti ed i Primate (Art. III del Cap. I);

2) accettare la proposta di dividere la materia di questo Titolo II in due diversi titoli:

- a) De instantiis intermediis,
- b) De Ecclesiis particularibus;

3) invertire l'ordine sistematico e parlare prima delle Chiese particolari e dei Vescovi, poi degli organi sopradiocesani e poi degli organi che riguardano la struttura interna delle Chiese particolari.

Can. 185

Testo del canone: « § 1. Quae in Ecclesia Christi exstant Ecclesiae particulares ritus latini, scilicet dioeceses aliaeque fidelium communitates iisdem assimilatae de quibus in can. 217, § 1, in provincias ecclesiasticas coniunguntur; quae provinciae ecclesiasticae et ipsae in regiones ecclesiasticas componuntur, ad normam canonis 187.

§ 2. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quarum interest Episcoporum Conferentiis, Ecclesias particulares, provincias ecclesiasticas et regiones ecclesiasticas constituere, suppressere aut innovare.

§ 3. Ecclesiae particulares, provinciae ecclesiasticae et regiones ecclesiasticae legitime erectae personalitate canonica ipso iure gaudent ».

Mons. Segretario, attese le varie osservazioni in merito, propone la questione della nozione esatta di « regio ecclesiastica » e fa le seguenti considerazioni:

a) La nuova struttura gerarchica rappresentata dalla nozione di « regio ecclesiastica » come proposta nello schema non risponde in modo adeguato alle decisioni del Vaticano II. Infatti, nello Schema *si obbliga* che le province ecclesiastiche insieme composte formino una regione ecclesiastica, e la regione comprenda tutte le province ecclesiastiche costituite nella stessa nazione. Pertanto, *per regola*, con l'eccezione delle nazioni piccole. La regione coinciderebbe con la nazione. Questo però non è prescritto dal Concilio Vaticano II. Infatti nel Decr. *Christus Do-*

minus, n. 41, si dice: « ubi utilitas id suadeat, provinciae ecclesiasticae in regiones ecclesiasticas componantur, quarum ordinatio iure est statuenda ». Pertanto, non si tratta di una struttura obbligatoria da stabilire tra le province ecclesiastiche e la Suprema autorità. Inoltre nel Vaticano II la parola *regione* nelle varie volte che è usata non coincide con la nazione; nell'espressione « nationes vel regiones » si intende per regione le parti di una nazione, come, ad esempio, in Italia sarebbero le Marche, il Lazio, la Lombardia, ecc.

b) Non è necessaria questa nuova struttura. La provincia ha un senso ed una tradizione nel diritto ed è buono che abbia personalità giuridica, perché è l'unione di alcune diocesi sotto un solo capo, il Metropolita, anche se egli ha una giurisdizione molto limitata sulle diocesi suffraganee.

c) È pericolosa la nozione di « regio ecclesiastica » che si propone. Infatti stabilire una struttura nazionale che ha personalità giuridica « ipso iure », potrebbe favorire esagerati nazionalismi nella Chiesa. D'altra parte non è necessaria una tale struttura intermedia perché c'è già la Conferenza dei Vescovi che non è una espressione democratica di una regione o di una nazione ed i cui limiti di circoscrizione territoriale non sempre coincidono con quelli di una nazione, potendo comprendere più nazioni.

d) Ci sono poi altre considerazioni. La regione, se è persona giuridica « ipso iure », deve essere regolarmente eretta, deve possedere ed amministrare beni, deve avere un capo, ecc. Il capo non può essere il Metropolita né la Conferenza dei Vescovi, che ha competenza specifica e delimitata dal diritto.

Non sono concordi con queste considerazioni tre Consultori, che sostengono la necessità di una struttura intermedia tra l'Autorità suprema e le province. Per loro la regione, normalmente, è sinonimo di nazione e comprende tutte le province e quindi le diocesi di quella nazione. Questo organo gerarchico ha autorità sul proprio territorio e gode « ipso iure » di personalità giuridica.

Pertanto dopo la Suprema Autorità vengono gli organi intermedi di governo: le regioni, i distretti regionali e le province.

Il Relatore sostiene che nella formulazione del Decr. *Christus Dominus* è sottinteso che la regione corrisponde come regola generale alla nazione. Infatti, a volte, si dice « natio seu regio », per definire l'identità tra le due parole.

Un Consultore dichiara che il canone 185 dello schema concorda pienamente con il Concilio Vaticano II. La parola « regio » non può essere usata per definire una parte di una nazione ma nel senso del Concilio, cioè per definire una nazione. I singoli Vescovi in determinate nazioni non sarebbero capaci di svolgere pienamente una azione pastorale senza la presenza e l'aiuto finanziario della regione cioè di tutta la nazione. Il concetto poi di « instantia ecclesiastica » porta con sé come conseguenza il bisogno che questa struttura abbia un'autorità territoriale.

Un altro Consultore si domanda se il concetto di « regio ecclesiastica » non si debba intendere necessariamente come quel territorio o parte della Chiesa sulla quale la Conferenza Episcopale esercita la sua autorità di organo di governo collegiale. L'espressione del Decr. *Christus Dominus* « ubi utilitas id suadeat » si dovrebbe applicare piuttosto ai distretti regionali da costituire o meno all'interno della « regio ».

Altri due Consultori dichiarano che la regione, nel senso del Concilio, unione cioè di varie province ecclesiastiche, può essere ammessa come entità, ma non si può imporre. Né si dovrebbe dire — meno ancora se la « regio » coincide con la « natio » — che « ipso iure » acquista la personalità giuridica. Lo stesso sostiene un terzo Consultore.

Un quarto Consultore condivide la preoccupazione manifestata da Mons. Segretario ed altri che le strutture gerarchiche e gli organi di governo intermedio diminuiscano il valore delle Chiese particolari, limitino di fatto l'autorità che « iure divino » hanno i singoli Vescovi diocesani ed, anzi, rendano difficile la connessione diretta che sempre c'è stata e ci dovrà essere tra la Santa Sede (governo della Chiesa universale) e le Chiese particolari.

Mons. Segretario, rispondendo ai due Consultori che proponevano una concatenazione tra la Conferenza Episcopale e la regione ecclesiastica, afferma che la territorialità diversa dalle diverse diocesi che aduna non è necessaria all'esistenza della Conferenza dei Vescovi. Quello che interessa è che in essa i vari Vescovi diocesani, « convenient ut coniuncti munus suum pastorale exercent ». Non interessa affatto che la Conferenza dei Vescovi sia espressione di una particolare territorialità; l'ambito di azione di ogni singola Conferenza viene dato dalle corrispondenti circoscrizioni delle diocesi particolari che compongono la Conferenza medesima. Il Concilio poi impone la Conferenza Episcopale, ma non impone la regione ecclesiastica, anche se qualche volta può essere conveniente. Non si può dire che la regione verrebbe eretta solamente per

giustificare la Conferenza Episcopale, che per sè non ha bisogno di detta giustificazione. Il secondo Consultore afferma:

1) È chiaro che il termine « regione » è usato nel Concilio in senso indeterminato e non coincide necessariamente con quello di nazione. Però ci si può mettere d'accordo su un nome per definire la struttura nazionale.

2) La Conferenza Episcopale è competente per un determinato territorio e questo territorio deve avere un nome.

3) Circa la personalità giuridica si può arrivare ad un compromesso e cioè non imporla « ipso iure » e quindi a tutti, ma lasciarla alle esigenze varie.

Il Relatore fa notare che nell'Annuario Pontificio, quando si presenta la Conferenza Episcopale, si dice chiaramente la Conferenza Episcopale dell'Italia, del Giappone, ecc. e quindi si lega la Conferenza Episcopale al territorio specifico di una nazione.

Mons. Segretario, in merito a quanto afferma il Relatore, si dichiara d'accordo, ma ripete che le difficoltà esposte riguardano il concetto e la portata giuridica della « regio ecclesiastica » non della Conferenza dei Vescovi. Per quanto poi riguarda la preoccupazione del secondo Consultore perché venga dato un nome al territorio determinato dove opera la Conferenza Episcopale risponde che nello schema si usa sempre quando si parla di competenza della Conferenza Episcopale l'espressione « pro suo territorio ».

Seduta del 14 febbraio 1980

Mons. Segretario ripropone in sintesi la questione ampiamente trattata nella seduta precedente e cioè se si debba o meno imporre a tutta la Chiesa come necessaria struttura intermedia la regione, intesa come una circoscrizione che coniungerebbe le province ecclesiastiche, in modo che questa struttura regionale o nazionale sia il substrato delle Conferenze dei Vescovi. In caso affermativo, si deve decidere se mantenere il nome di regione per indicare la nazione o se si debba trovare un altro nome. Inoltre si deve definire la personalità giuridica di questa nuova struttura ecclesiastica.

Il Relatore propone le seguenti considerazioni:

1. La regione come circoscrizione che congiunge più province e come struttura nazionale deve essere costituita qualora se ne riscontri la utilità ed ogni volta che questo sia richiesto dalle diocesi interessate.

2. Nel Decr. *Christus Dominus* la parola « regio » non significa mai una parte di una nazione, ma, o tutta la nazione, oppure quel territorio non sempre corrispondente ad una sola nazione, in cui viene costituita la Conferenza Episcopale.

Mons. Segretario concorda con il Relatore e pensa che si debba trovare un altro nome per quelle Conferenze Episcopali che attualmente sono dette « regionali » nel senso che sono parte di una nazione; solo in via eccezionale infatti in alcuni territori quelle conferenze parziali hanno competenze più ampie da assimilarle alle Conferenze nazionali. In questo senso la S. Congregazione per i Vescovi ha fatto notare nelle sue osservazioni al can. 199, circa le Conferenze Episcopali: « Non sembra poi opportuno che nello stesso paragrafo, quasi mettendole sullo stesso piano, si parli delle Conferenze regionali, le quali, invece, nella realtà hanno una portata del tutto diversa; o sono raggruppamenti di Conferenze nazionali con finalità di coordinamento e più appropriatamente si dicono Consigli, oppure sono articolazioni territoriali di Conferenze Episcopali particolarmente numerose e quindi con autonomia molto limitata ».

Il primo Consultore ripropone alcune osservazioni:

1. Le Conferenze Episcopali devono avere un loro territorio proprio, come una definita circoscrizione eretta dalla autorità ecclesiastica.

2. Quando nel Concilio ci si riferisce alla regione, la si pone come substrato della Conferenza Episcopale che generalmente è nazionale e rappresenta il fondamento per il Sinodo dei Vescovi perché hanno il compito e la competenza ognuna di eleggere i Vescovi che le rappresentano presso lo stesso Sinodo dei Vescovi.

3. Quando si parla di Conferenza Episcopale, è meglio usare il termine regionale, perché la parola nazionale esprime un territorio civile ed un'unità politica.

Il secondo Consultore paragona il Concilio plenario con la Conferenza Episcopale. Il primo non ha bisogno di un territorio o circoscrizione perché non è un'istituzione determinata nel diritto, ma dipende da coloro che vengono chiamati a parteciparvi, mentre la Conferenza Episcopale è determinata dal diritto.

— Votazione: Se si deve imporre a tutta la Chiesa la struttura gerarchica della regione come substrato territoriale della Conferenza Episcopale:

— Sono contrari 4, sono favorevoli 3.

Il Relatore propone di aggiungere al can. 185, § 1, le seguenti parole: « componi possunt, si utilitas id suadeat » e di sopprimere « ad normam can. 187 ».

Concordano tutti.

Circa poi il § 2 dello stesso canone si propone di dire « quorum interest Episcopis » al posto di « quarum interest Episcoporum Conferentiis » e di sopprimere « Ecclesias particulares » perché di esse si parla in altri canoni.

Concordano tutti.

Circa, infine, il § 3 dello stesso canone, il quarto Consultore chiede che alle Chiese particolari venga riconosciuta la personalità canonica « ipso iure » mentre alle province ed alle regioni venga riconosciuta di volta in volta con un decreto.

Mons. Segretario è d'accordo, ma crede che — come già ha fatto notare per il § 2 — si debba trattare delle Chiese particolari nella parte dello Schema che tratta questo argomento.

Il Relatore pensa però che è bene che qui si sottolinei la necessità che la provincia ecclesiastica abbia personalità giuridica. La stessa cosa sostengono il primo ed il secondo Consultore, il quale aggiunge che la personalità giuridica è necessaria anche per la regione, qualora questa sia stata costituita.

Mons. Segretario accetta che si parli di personalità giuridica « ipso iure » quando si tratta della provincia ecclesiastica, perché questa ha una configurazione giuridicamente meglio definita, ma non per la regione che ha una configurazione giuridica poco definita. Accetta anche il suggerimento di un altro Consultore, che propone di trattare della personalità giuridica non qui, ma nel can. 186.

Il primo Consultore per dare forza all'importanza della struttura regionale parla dei tribunali regionali che non dipendono dai Vescovi singoli, ma agiscono in virtù dell'autorità a loro concessa dalla Suprema autorità e si pongono come struttura intermedia tra questa e le Chiese particolari.

Mons. Segretario risponde che:

a) I tribunali regionali non coincidono con la circoscrizione della regione e della Conferenza Episcopale;

b) il fatto, poi, che esistano tribunali regionali, non esige che ci sia la personalità giuridica per la regione ecclesiastica.

Si chiedono le seguenti votazioni:

1. Se piace che sia riconosciuta la personalità giuridica « ipso iure » alle province ecclesiastiche. Piace a tutti.

2. Se piace che sia riconosciuta la personalità giuridica « ipso iure » alla regione ecclesiastica. Tutti, eccetto il primo ed il secondo Consultore, sono contrari.

Il § 3 viene soppresso, perché della personalità giuridica delle province se ne parlerà nel canone seguente.

CAPUT I

DE PROVINCIIS ECCLESIASTICIS ET DE REGIONIBUS ECCLESIASTICIS

Concordano tutti nella soppressione del sottotitolo « *Canones praeliminares* ».

Can. 186

Testo del canone: « § 1. Ut communis diversarum dioecesium vicinarum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pastoralis promoveatur utque Episcoporum dioecesanorum inter se relationes aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniore componantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circumscriptas.

§ 2. Territoriales dioeceses exemptae deinceps ne habeantur; omnes itaque et singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae existentes huic provinciae ecclesiasticae adscribi debent.

§ 3. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent Concilium provinciale atque Metropolita; in provincia autem ecclesiastica ad regionem ecclesiasticam non pertinente insuper auctoritate, ad normam iuris, pollet Episcoporum Conferentia.

§ 4. Metropolitanae in provinciis ecclesiasticis quae sint magnae urbes instrui possunt peculiaribus muneribus et potestate, in iure particulari determinandis ».

Al § 1

Mons. Segretario dichiara che se ammettiamo il can. 186, § 1, è superfluo il can. 185, § 1, perché il presente paragrafo definisce e dà la ragione della composizione delle province; delle regioni si potrebbe trattare in un altro canone.

Il Relatore concorda nel sopprimere il can. 185, § 1 e propone di aggiungere al can. 186, § 1, dopo « *circumscriptas* », la seguente espressione: « *quae provinciae, si utilitas id suadeat, in regiones ecclesiasticas componantur* ».

Concordano tutti.

Al § 2

Un Consultore propone di aggiungere, prima di « *ne habeantur* », la frase « *pro regula* », perché non si deve stabilire una norma severa che poi nella realtà può non avere riscontro.

Concordano tutti.

Il Relatore propone anche di sopprimere la parola « *territoriales* » e le parole « *omnes* » ed « *et* » nelle righe 1^a e 2^a.

Concordano tutti.

Mons. Segretario propone di sopprimere la seconda parte, perché non è nel senso ormai ammesso nello Schema, cioè, la regione non è una circoscrizione territoriale, che agisce come substrato necessario per ogni Conferenza Episcopale, ma è una certa circoscrizione, maggiore della provincia, che viene costituita nei singoli casi dalla Santa Sede, qualora lo richiede l'utilità della Chiesa.

Un Consultore non è d'accordo con questa affermazione e si va alla votazione.

La maggioranza, 7 Consultori contro 1, accettano la proposta di Mons. Segretario e la seconda parte « *... in provincia ... conferentia* » viene soppressa.

Al § 4

Mons. Segretario propone che il paragrafo venga trasferito nel can. 213 dove si parla dei Metropoliti.

Concordano tutti.

Mons. Segretario propone anche di aggiungere un canone nuovo 186 bis, con il seguente testo, che viene approvato da tutti:

« *Provincia Ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica gaudet* ».

Can. 187

Testo del Canone: « § 1. Diversae quae in eadem natione aut in certo territorio constitutae sunt provinciae ecclesiasticae in regionem ecclesiasticam componantur, ad normam §§ 2 et 3.

§ 2. Regio ecclesiastica comprehendat omnes provincias ecclesiasticas in eadem natione constitutas, nisi, de iudicio supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis quarum interest Episcoporum Conferentiis, adiuncta personarum ac rerum minorem aut maiorem earum amplitudinem suadeant, ita ut aliquas tantum provincias in natione constitutas aut provincias ecclesiasticas in diversis nationibus erectas complectatur.

§ 3. Quae vero provincia ecclesiastica integram complectatur unius nationis communitatem, ad regionem ecclesiasticam pertinere non debet, nisi, de iudicio item supremae Ecclesiae auctoritatis, auditis quarum interest Episcoporum Conferentiis, Ecclesiae utilitas aliud suadeat.

§ 4. In regione ecclesiastica auctoritate, ad normam iuris, gaudent Concilium regionale atque Episcoporum Conferentia regionis.

§ 5. Regio ecclesiastica dividi potest in diversos districtus regionales; quibus singulis praest Episcoporum Conferentia districtus ».

Mons. Segretario propone che il canone venga soppresso, perché parte dal presupposto che tutte le province vengono a costituire stabilmente la regione ecclesiastica e che per regione si intende la nazione.

Si vota:

Al § 1: può essere soppresso. Concordano tutti, anche perché già detto nel can. 186, § 1 emendato.

Al § 2: 4 Consultori ne vogliono la soppressione, 3 no.

Al § 3: 4 Consultori ne vogliono la soppressione, 3 no.

Al § 4: La maggioranza desidera che il testo rimanga com'è, anche se Mons. Segretario non accetta l'espressione Concilio regionale, per cui secondo l'Art. I di questo stesso Capitolo si intenderebbe Concilio plenario per la nazione; non accetta inoltre la norma che stabilisce l'unità e convergenza necessaria tra Conferenza Episcopale e regione ecclesiastica.

— 4 Consultori, contro 3, preferiscono che rimanga l'espressione « Concilium regionale »;

5 Consultori, contro 2, preferiscono che rimanga l'espressione « *Episcoporum Conferentia regionis* ».

Al § 5: 4 Consultori ne vogliono la soppressione; 3 Consultori preferiscono che rimanga.

Il Relatore propone anche che si dica qualche cosa circa la personalità giuridica della regione.

Un Consultore propone di aggiungere come un paragrafo del can. 187 la seguente norma: « *Regio ecclesiastica in persona iuridica erigi potest* ».

Concordano tutti.

Propone ancora che il can. 185, § 2, venga qui introdotto come can. 187 bis.

Concordano tutti.

Can. 188

Testo del canone: « *Ut diversarum Ecclesiarum particularium eiusdem regionis aut provinciae ecclesiasticae bono communi aptius provideatur, praesertim per definitas communes apostolatus formas ac rationes atque per definitam aequalem in fide docenda ac tuenda et in disciplina ecclesiastica ordinanda rationem, sacrorum Antistites singularum regionum et provinciarum ecclesiasticarum coniunctim, secundum iuris praescripta, munus suum pastorale exercere debent; quare Concilia particularia, tum regionalia, tum provincialia celebrentur, atque Episcoporum Conferentiae constituentur, ad normam canonum qui sequuntur* ».

Concordano tutti che il canone venga soppresso. È una enunciazione di principio che può essere posta nella parte dello Schema che tratta delle Conferenze Episcopali.

Seduta del 15 febbraio 1980

Art. I

DE CONCILIIIS PARTICULARIBUS

Can. 189

Testo del canone: « § 1. *Concilia regionalia, pro omnibus scilicet Ecclesiis particularibus eiusdem regionis ecclesiasticae, celebrentur quoties id Episcoporum Conferentiae regionis, approbante Apostolica Sede, necessarium aut utile videatur.*

§ 2. Norma in § 1 statuta valet etiam de Conciliis provincialibus celebrandis in provinciis ecclesiasticis quae regioni ecclesiasticae non sunt adscriptae ».

Mons. Segretario propone i seguenti emendamenti nel § 1:

- a) « Concilium regionale » al posto di « Concilia regionalia »;
- b) « Conferentiae Episcoporum » al posto di « regionis ecclesiasticae »;
- c) dire « ipsae Episcoporum Conferentiae » invece di « Episcoporum Conferentiae regionis ».

Nel paragrafo così emendato per Concilio regionale si intende ogni Concilio che viene celebrato entro l'ambito di una Conferenza Episcopale, sia che la Conferenza sia nazionale, sia soprannazionale e sia anche che si tratti di una Conferenza regionale. Non crede poi sia realistico fissare un termine temporale per il Concilio come desidera qualche organo consultivo. Pertanto se non si fissa un termine e si lascia alla libertà delle Conferenze Episcopali, è necessario, volta per volta, che ci sia l'approvazione della Santa Sede, se invece è fissato il tempo nel Codice, è implicita l'approvazione della Santa Sede.

Un Consultore afferma che l'approvazione della Santa Sede è necessaria anche per salvaguardare la sicurezza e la libertà dei Vescovi che convengono in Concilio.

Tutti approvano gli emendamenti proposti da Mons. Segretario.

Si pone poi la questione della differenza tra Concilio plenario e Concilio provinciale.

Mons. Segretario nota che nel Codice la differenza tra Concilio plenario e Concilio provinciale era nell'approvazione da parte della Santa Sede, infatti il Concilio provinciale, avendo un termine di tempo stabilito dal Codice, non aveva bisogno dell'approvazione.

Un Consultore afferma che la differenza tra Concilio plenario e Concilio provinciale non è solo nel nome, bensì nella struttura o composizione e nella competenza. Se la struttura o la competenza è uguale non c'è bisogno di stabilire norme differenti.

Un altro Consultore nota che nel futuro Codice il Concilio regionale, a differenza del Concilio provinciale, non ci sarà solo una frequente coincidenza — maggiore che nel caso del Concilio provinciale — con la nazione, ma ci sarà anche un'altra differenza giuridica perché nella regione presiede e organizza la Conferenza Episcopale, mentre nella provincia presiede il Metropolita.

Mons. Segretario fa presente che dei Concili provinciali si parla nel can. 190; perciò forse sarebbe meglio rimandare il § 2 al can. 190.

Il Relatore fa notare che vi è contraddizione tra il can. 189, dove si dice che per i Concili regionali si richiede l'approvazione della Santa Sede ed il can. 190, dove detta approvazione non è richiesta; bisogna tener conto che nel can. 189 non si parla dell'eccezione proposta al § 2 del can. 189, cioè delle province ecclesiastiche che « regioni non sunt adscriptae ».

Mons. Segretario propone di mantenere il § 2 e di dire nello stesso paragrafo dopo « provinciis ecclesiasticis »: « cuius termini cum territorio nationis coincidunt », invece di « quae regioni ecclesiasticae non sunt adscriptae ». Propone poi di aggiungere al can. 190, § 1, in fine « salvo can. 189, § 2 ».

Concordano tutti.

Can. 190

Testo del canone: « § 1. Concilia provincialia, pro diversis Ecclesiis particularibus eiusdem provinciae ecclesiasticae quae regioni ecclesiasticae est adscripta, celebrentur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum provinciae, opportunum videatur.

§ 2. Sede metropolitana vacante, Concilium provinciale ne convocetur ».

Il testo viene approvato con i seguenti emendamenti al § 1:

- a) mettere in singolare « Concilium provinciale »;
- b) sopprimere « quae regioni ecclesiasticae est adscripta »;
- c) aggiungere dopo « Episcoporum » (3^a riga) « dioecesanorum », ed infine « salvo can. 189, § 2 ».

Can. 191

Testo del canone: « Episcoporum Conferentiae regionis ecclesiasticae est:

- 1) convocare Concilium regionale;
- 2) locum ad celebrandum Concilium regionale intra territorium regionis ecclesiasticae eligere;
- 3) praesidem Concilii regionalis eligere ac electum, ab Apostolica Sede approbatum, instituere;

4) ordinem in quaestionibus tractandis determinare, Concilii regionalis initium ac periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere ».

Il testo viene approvato con i seguenti emendamenti:

- a) sopprimere « regionis ecclesiasticae » nell'introduzione;
- b) N. 2: sopprimere « regionale »; dire « Episcoporum Conferentiae » al posto di « regionis ecclesiasticae »;
- c) N. 3: aggiungere all'inizio « inter Episcopos dioecesanos » e porre « praesidem » dopo « eligere »;
 - sopprimere « ac electum » e « instituere »;
 - dire « approbandum » al posto di « approbatum »;
- d) N. 4: dire « ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare » al posto di « ordinem in quaestionibus tractandis determinare ».

Can. 192

Testo del canone: « § 1. Metropolitanæ, una cum Episcopis suffraganeis provinciae ecclesiasticae, est:

- 1) convocare Concilium provinciale;
- 2) locum ad celebrandum Concilium provinciale intra provinciae territorium eligere; qui locus, nullis exstantibus iustis impedimentis, metropolitana ecclesia sit optatur;
- 3) ordinem in quaestionibus tractandis determinare, Concilii provincialis initium et periodum indicere, illud transferre, prorogare et absolvere.

§ 2. Metropolitanæ, eoque legitime impedito Episcopi suffraganei, ab aliis Episcopis suffraganeis electi, est Concilio provinciali praeesse ».

Il testo è approvato con i seguenti emendamenti:

Al § 1

- dire « de consensu maioris partis Episcoporum suffraganeorum » al posto di « cum Episcopis suffraganeis »;
- nel n. 2 sopprimere la seconda parte « qui locus ... »;
- nel n. 3 dire « ordinem agendi et quaestiones tractandas » al posto di « ordinem in quaestionibus tractandis ... ».

Can. 193

Testo del canone: « § 1. Ad Concilia regionalia et Concilia provincialia convocandi sunt atque in eodem ius habent suffragii deliberativi:

1) Episcopi dioecesani regionis aut provinciae ecclesiasticae itemque omnes locorum Ordinarii territorii, Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus exceptis;

2) Episcopi coadiutores et auxiliares in aliqua Ecclesia particulari regionis aut provinciae;

3) alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum Conferentia demandato in territorio funguntur.

§ 2. Ad Concilia regionalia et provincialia vocari possunt alii Episcopi titulares in territorio degentes; qui ius habent suffragii deliberativi aut consultivi, prout id decernit Episcoporum Conferentia pro Concilio regionali, Metropolita una cum Episcopis suffraganeis pro Concilio provinciali.

§ 3. Ad Concilia particularia vocandi etiam sunt, ita tamen ut suffragio non gaudeant nisi consultivo:

1) Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in territorio Ecclesiarum particularium;

2) Moderatores maiores Institutorum vitae consecratae numero tum pro viris tum pro mulieribus ab Episcoporum Conferentia aut a Provinciae Episcopis determinando, respective electi ab omnibus Moderatoribus maioribus Institutorum quae in territorio sedem habent;

3) Rectores Universitatum catholicarum atque Decani Facultatum S. Theologiae et SS. Canonum, quae in territorio sedem habent;

4) Rectores aliqui Seminariorum maiorum, numero ut in n. 2° determinato, electi a Superioribus Seminariorum quae in territorio sita sunt.

§ 4. Ad Concilia particularia vocari etiam possunt, ita tamen ut suffragio non gaudeant nisi consultivo, presbyteri ex utroque clero, sodales Institutorum vitae consecratae aliique christifideles, sive viri sive mulieres.

§ 5. Ad Concilia provincialia praeterea invitentur Capitula cathedralia, itemque Consilium presbyterale et Consilium pastorale uniuscuiusque

Ecclesiae particularis cuius Ordinarius, ad normam § 1, vocari debet, ita quidem ut eorum singula duos ex membris mittant procuratores, collegialiter ab iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consultivum.

§ 6. Ad Concilia particularia, si id iudicio Episcoporum Conferentiae regionis ecclesiasticae expediatur, quicumque alii ut hospites invitari valent ».

Il testo viene approvato con i seguenti emendamenti:

Al § 1

— dire « particularia » al posto di « regionalia et Concilia provincialia »;

— *n. 1:* dopo « Episcopi dioecesani » sopprimere tutto e dire « et qui eis aequiparantur ad normam can. 233, § 2 »;

— *n. 2:* sopprimere le parole « in aliqua Ecclesia particulari regionis aut provinciae ».

Al § 2

— dire « particularia » al posto di « regionalia et provincialia »;

— aggiungere « emeriti » prima di « titulares » (2^a riga);

— sopprimere « aut consultivi ... pro Concilio provinciali ».

Al § 3

— sopprimere le parole « ita tamen ... consultivo » e dire al loro posto « cum suffragio tantum consultivo »;

— *n. 3:* dire « Iuris Canonici » al posto di « SS. canonum »;

— *n. 4:* dire « rectoribus » al posto di « superioribus ».

Al § 4

— sopprimere « sodales Institutorum vitae consecratae » e « sive viri sive mulieres ».

Al § 5

— sopprimere le parole « cuius Ordinarius, ad normam § 1, vocari debet » (3^a riga).

Al § 6

— sopprimere « regionis ecclesiasticae » e al loro posto mettere la seguente frase: « pro Concilio regionali aut Metropolitae una cum Episcopis suffraganeis pro Concilio provinciali ».

Can. 194

Testo del canone: « § 1. Omnes qui ad Concilia particularia convocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur impedimento, de quo Concilii praesidem certiozem facere tenentur.

§ 2. Qui ad Concilia particularia convocantur et in eis suffragium habent deliberativum, si iusto detineantur impedimento, procuratorem mittant; qui procurator, si sit unus ex Patribus quibus est suffragium deliberativum, duplici voto non gaudet; si non sit, votum habet tantum consultivum ».

Il § 1 piace com'è.

§ 2: un Consultore dichiara che in questi Concili non devono essere mandati i procuratori; devono venire i Vescovi; i procuratori avevano un senso anticamente quando c'erano difficoltà di viaggio.

Concorda Mons. Segretario, che considera pericoloso dare voto deliberativo ai procuratori.

Il Relatore ed un Consultore sono favorevoli alla conservazione della figura dei procuratori. Propongono che si dica che *possono* essere inviati.

Viene accettata da tutti la proposta e pertanto si pone « procuratorem mittere possunt » al posto di « mittant » e vengono soppresse le parole « si sit unus ex Patribus quibus est suffragium deliberativum, duplici voto non gaudet; si non sit ... ».

Can. 195

Testo del canone: « Concilio regionali aut provinciales inchoato, nemini eorum qui interesse debent, in eo habentes suffragium deliberativum, licet descendere, nisi iustam ob causam, a Concilii Praeside probatam ».

Concordano tutti perché venga soppresso. È norma troppo particolare.

Can. 196

Testo del canone: « Concilium regionale et Concilium provinciale pro suo quoque territorio curant ut necessitatibus pastoralibus Populi Dei provideatur atque potestare gaudent regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo semper iure universalis Ecclesiae, decernere valeant quae

ad fidei incrementum, ad actionem pastoraalem communem ordinandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasticam communem servandam, inducendam aut tuendam opportuna videantur ».

Il testo viene approvato con i seguenti emendamenti:

a) « particolare » al posto di « regionale et Concilium provinciale », parole che vengono soppresse;

b) sopprimere « quoque » e dire « curat » al posto di « curant ».

Can. 197

Testo del canone: « Absoluto Concilio regionali aut provinciali, praeses curet ut omnia acta Concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a Concilio edicta ne promulgentur nisi postquam ab Apostolica Sede recognita fuerint; ipsius Concilii est definire modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant ».

Il canone viene approvato con il seguente emendamento: sopprimere « regionali aut provinciali » e dire « particolari » al loro posto.

Can. 198

Testo del canone: « Decreta Concilii regionalis aut provincialis legitime promulgata obligant in suo cuiusque territorio universo; ab iisdem dispensare possunt locorum Ordinarii, sed iusta de causa et in casibus particularibus dumtaxat ».

Viene soppresso all'unanimità, secondo la proposta di Mons. Segretario. Infatti i decreti obbligano secondo la loro natura. A volte un decreto può interessare anche una sola parrocchia. La dispensa poi si regge sulle norme generali della dispensa, di cui si tratterà nel « De normis generalibus ».

Art. II

DE EPISCOPORUM CONFERENTIIS

Can. 199

Testo del canone: « § 1. Episcoporum Conferentia, quae quidem est institutum permanens, constituatur in singulis regionibus ecclesiasticis, in districtibus regionalibus intra regionem ecclesiasticam legitime erectis, atque in provinciis ecclesiasticis regioni ecclesiasticae non adscriptis.

§ 2. Episcoporum Conferentiae pro pluribus regionibus ecclesiasticis seu supraregionales ne constituentur, nisi approbante Apostolica Sede, cuius est pro singulis peculiare normas statuere ».

Mons. Segretario afferma che nel canone bisognerebbe introdurre la nozione della Conferenza Episcopale che viene data nel Decr. *Christus Dominus*, anche per evitare che si possano introdurre nozioni erranee od equivoche riguardo alla natura e finalità di questa nuova figura giuridica. Poi in un § 2 dire che la Conferenza Episcopale viene costituita in ogni nazione o in varie nazioni unite, oppure in un territorio minore di una nazione. Circa poi la Conferenza soprarregionale, di cui si parla al § 3, afferma che non si dovrebbe chiamare Conferenza Episcopale, ma « Consilium » o con un altro nome.

Viene posta inoltre la questione della personalità giuridica della Conferenza Episcopale.

Alcuni Consultori affermano che la Conferenza Episcopale, essendo un organo permanente, ha personalità giuridica.

Altri dimostrano una certa perplessità sia che la Conferenza Episcopale rappresenti un organo permanente, sia che debba avere personalità giuridica perché la Conferenza Episcopale esiste solamente in quanto si radunano i Vescovi.

Mons. Segretario risponde che la Conferenza Episcopale è un organo permanente perché ha un Segretariato permanente e delle Commissioni stabili; può avere perciò personalità giuridica ed essere soggetto di diritti e di doveri.

Si vota sull'espressione « institutum permanens ». Tutti, eccetto uno, accettano che venga conservata l'espressione, anche se tutti sono pure d'accordo nell'auspicare che le Conferenze Episcopali non diventino organi burocratici con eccessive altre funzioni di facoltà, una specie di Curia intermedia tra la Curia Romana e le Curie diocesane.

Seduta del 16 febbraio 1980

Il Relatore presenta il seguente nuovo testo del can. 199, che ora verrebbe diviso in 3 canoni: 199, 199 bis e 199 ter.

Can. 199

« Episcoporum Conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munus suum pastorale coniunctim pro christifidelibus eius territorii exercentium, ad

maius bonum, quod hominibus praebet Ecclesia, provehendum, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte compositas, ad normam iuris ».

Can. 199 bis

« § 1. Episcoporum Conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularium eiusdem nationis, ad normam can. 200.

§ 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum Conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopos aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules complectatur Ecclesiarum particularium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiare normas statuere ».

Can. 199 ter

« § 1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum Conferentias erigere, suppressere aut innovare.

§ 2. Episcoporum Conferentiae legitime erectae ipso iure personalitate iuridica gaudent ».

Al Can. 199

Piace a tutti con il seguente emendamento: dire « munia quaedam pastoralia » al posto di « munus suum pastorale ».

Al Can. 199 bis

Il testo è approvato con il seguente emendamento: sopprimere nel § 2 « complectatur » (5^a riga).

Al Can. 199 ter

Il testo è approvato, ma usando il singolare al § 2.

Can. 200

Testo del canone: « § 1. Ad Episcoporum Conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio regionis, districtus regionalis aut provinciae locorum Ordinarii, Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus exceptis, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum Conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt eidem Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant.

§ 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum Conferentiae ».

Al § 1

Mons. Segretario propone che vengano soppresse le parole: « regionis, districtus regionalis aut provinciae locorum Ordinarii, vicariis generalibus et vicariis episcopalibus exceptis » e dire al loro posto: « Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati ».

Concordano tutti.

Mons. Segretario propone poi di mettere anche i Vescovi emeriti nell'ultima parte, dove si parla degli Ordinari dei vari riti e di ammettere gli uni e gli altri con voto consultivo o deliberativo in base agli statuti della Conferenza Episcopale.

Alcuni Consultori non accettano che si conceda il voto deliberativo agli Ordinari di altri riti e portano le ragioni seguenti:

a) la Conferenza Episcopale è un'istanza gerarchica con funzione anche legislativa e non è logico che abbiano voto deliberativo gli Ordinari di altri riti;

b) sono previsti, per i problemi pastorali in comune, degli speciali incontri o convegni a cui possono partecipare Ordinari dei vari riti interessati ai problemi pastorali dello stesso territorio.

Il Relatore fa difficoltà anche per l'inserimento degli « emeriti » che in alcune nazioni sono, come numero, più dei Vescovi diocesani.

Mons. Segretario ed un Consultore preferiscono invece di lasciare la decisione degli inviti e del tipo di voto agli statuti delle singole Conferenze Episcopali, sia perché le circostanze sono molto diverse nei vari territori, sia anche perché la presenza di qualche Ordinario di altro rito in una Conferenza Episcopale non crea difficoltà all'eventuale formulazione di norme per la sola Chiesa latina, come avviene anche nei Concili Ecumenici.

Un altro Consultore nota che le Congregazioni competenti, cioè quella per le Chiese Orientali e quella per i Vescovi, hanno chiesto di attenersi alle norme del Concilio che appunto propongono la tesi sostenuta da Mons. Segretario.

Si vota: 5 Consultori accettano la proposta di Mons. Segretario, di aggiungere alla fine del § 1 le parole « nisi Episcoporum Conferentiae statuta aliud decernant »;

3 Consultori vogliono che il testo rimanga così com'è.

Il § 2 è approvato da tutti com'è.

Can. 201

Testo del canone: « Quaelibet Episcoporum Conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur Conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur Consilium Episcoporum permanens et Secretaria generalis Conferentiae, atque alia etiam officia et Commissiones quae iudicio Conferentiae fini consequendo efficacius consulant ».

Alcuni Consultori fanno una certa difficoltà per il « Consilium permanens » che può essere utile solo per le grandi Conferenze; per le altre è sufficiente la Segreteria.

Altri, seguendo anche il suggerimento del Decr. *Christus Dominus*, lo credono opportuno per mantenere continuità e responsabilità alla Conferenza Episcopale.

Il testo viene approvato all'unanimità.

Can. 202

Testo del canone: « § 1. Quaelibet Episcoporum Conferentia sibi eligat Praesidem, determinet quinam, Praeside legitime impedito, munere Pro-praesidis fungatur, atque Secretarium generalem Conferentiae constituat, ad normam statutorum Conferentiae.

§ 2. Praeses Conferentiae, atque eo legitime impedito Pro-praeses, non tantum Episcoporum Conferentiae conventibus generalibus, sed etiam Consilio permanenti praest ».

Il testo viene approvato con il seguente emendamento: sopprimere le parole « Conferentiae » sia in 3^a riga che in 4^a riga: sono superflue.

Can. 203

Testo del canone: « Conventus plenarii Episcoporum Conferentiae habeantur semel saltem singulis annis et praeterea quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta ».

Il testo è approvato.

Can. 204

Testo del canone: « § 1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum Conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur necnon Episcopis coadiutoribus qui ad normam canonis 200, § 1 ad Conferentiam pertinent.

§ 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum Conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum Conferentiae praescripta ».

Si discute sulla proposta di un Organo consultivo se sia il caso di invitare con voto solamente consultivo sacerdoti, religiosi e laici per lo studio di alcuni problemi particolari.

Non viene accettata la proposta.

Il testo del § 1 è approvato com'è.

Il testo del § 2 viene approvato con l'aggiunta seguente alla fine: « firmo tamen quod eis solis de quibus in § 1 competit suffragium deliberativum cum agitur de statutis conficiendis aut immutandis ». È infatti prudente determinare chi deve fare gli statuti della Conferenza ed approvare le eventuali modifiche posteriori.

Can. 205

Testo del canone: « § 1. Decreta ab Episcoporum Conferentia in plenario conventu edicta vim legis habent dumtaxat, quae, in casibus in quibus ius commune id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum, sive motu proprio sive ad petitionem ipsius Conferentiae datum, id statuerit, legitime et per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum voto deliberativo fruentium, prolata sint.

§ 2. Decreta, de quibus in § 1, vim obligandi non obtinent, nisi, ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint; modum promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt ab ipsa Episcoporum Conferentia determinantur.

§ 3. In casibus in quibus nec ius commune nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem de qua in § 1 Episcoporum Conferentiae concesserit, singulis Episcopis dioecesanis, pro sua quisque dioecesi, competit decisio, nec nomine omnium Episcoporum, Conferentia eiusve Praeses agere valent nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint ».

Mons. Segretario nota che il testo, così com'è, induce a pensare erroneamente che pur potendosi nella Conferenza Episcopale fare decreti su ogni questione, avranno forza di legge solamente quei decreti che corrispondono alle condizioni poste circa la competenza ed il modo del suffragio. È preferibile dire « in recto »: « Conferentia Episcopalis decreta ferre tantum potest quae vim legis habent in casibus etc... ». Fare in modo, cioè, che venga delimitata con chiarezza, sia la competenza in materia legislativa della Conferenza, sia il modo di procedere nel fare i decreti, sia l'approvazione della S. Sede.

Tutti sono d'accordo con queste osservazioni.

Il Relatore propone il testo seguente con la collaborazione di vari Consultori:

« § 1. Episcoporum Conferentia decreta, vim quidem obligandi habentia, ferre tantummodo potest in causis in quibus ius commune id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius Conferentiae id statuerit.

§ 2. Decreta, de quibus in § 1 ut valide ferantur in plenario conventu per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum voto deliberativo fruentium proferri debent atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint.

§ 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt ab ipsa Episcoporum Conferentia determinantur.

§ 4. l'attuale § 3 ».

Can. 206

Testo del canone: « Absoluto conventu plenario Episcoporum Conferentiae, libelli actorum a Praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci valeant ».

Il testo è approvato con il seguente emendamento proposto da un Organo consultivo: sopprimere « libelli actorum » e dire al loro posto « relatio de actis Conferentiae necnon eius decreta ».

Can. 207

Testo del canone: « Decreta Episcoporum Conferentiae legitime edicta et promulgata obligant in suo cuiusque territorio universo; ab iis dispensare possunt locorum Ordinarii, iusta de causa et in casibus particularibus tantum ».

Concordano tutti perché venga soppresso.

Si conclude così questa V Sessione del Gruppo di Studio incaricato dell'esame delle osservazioni fatte allo schema « De Populo Dei » (N. PAVONI, *Attuario*).

